

ALLEGATO A) emendato - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 1

Introduzione dell'articolo 85 bis Divieto di accattonaggio con animali

1. Dopo l'art. 85 del regolamento di polizia urbana viene introdotto il seguente articolo 85 bis recante "*Divieto di accattonaggio con animali*":

"1. Sul territorio comunale è vietata la pratica dell'accattonaggio con l'impiego o l'esibizione di animali.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00 e può essere inoltre disposto il sequestro dell'animale utilizzato durante l'accattonaggio ai sensi dell'art. 13 in relazione all'art. 20 (confisca) della Legge 24.11.1981 n. 689.

3. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti commi, nonché del sequestro ai fini della confisca gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ossia quando gli animali siano riconducibili al detentore mediante documentazione che attesti la regolare registrazione all'anagrafe canina e gli stessi siano dotati dell'apposito microchip."

Art. 2

Modifica all'articolo 86 quater Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento

1. Il comma 1 lett. f) dell'art. 86 quater del regolamento di polizia urbana viene così sostituito:

"esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione ai divieti di cui all'art. 40 del Regolamento del commercio su area pubblica;"